

Le testimonianze

Le testimonianze qui riprodotte riguardano soprattutto il progetto e la costruzione del teatro comunale di Trapani (1820-'49). Sono pubblicati gli atti decurionali, il regolamento degli spettacoli, i manifesti e gli articoli comparsi su alcuni giornali, che consentono per la prima volta di ricostruire esattamente le fasi progettuali e di attuazione della fabbrica, nonché il dibattito intorno al teatro. Due relazioni tecniche, con annessa pianta risalente al 1872, elaborate dagli ingegneri Aula e Tiby, completano la documentazione. Si sono anche riprodotte le cronache teatrali apparse sui giornali trapanesi del febbraio-marzo 1896 in occasione di una memorabile stagione di opere melodrammatiche, che vide la contrastata presenza di Enrico Caruso.

Con la pubblicazione del presente libro, la Società Trapanese per la Storia Patria intende recare un proprio contributo alla conoscenza del passato artistico e intellettuale della città, in un momento in cui si sono ravvivati l'interesse e l'auspicio per il recupero del teatro trapanese.

Imprese teatrali fra '700 e '800

1768 - 69

Noi infrascritti M.ro Salvatore Lombardo falegname da una parte, e don Francesco di Vita della Città di Palermo al presente abitatore di questa dall'altra parte dichiariamo aver fatto tra noi l'infrascritto convenio per il quale in vigor del presente alberano si obghiamo scambievolmente.

Fare rappresentare in un magazzino tra noi a tal fine destinato in questa città di Trapani diverse opere di scena, le quali non possono essere meno di tre, cioè una delli Setti Buffi, altra del Goldone ed altra di Metestasio e di ogni opera di queste se ne dovesse fare allomeno dieci rappresentanze e dovendosi principiare a fare la prima rappresentanza nel presente mese d'ottobre 1768, e terminare le sudette trenta rappresentanze, cioè dieci per ognuna, per tutti l'ultimi di Carnovali p. f. 1769, qual termine elasso resti in nostra libertà se vogliamo continuare nel presente convenio; a qual effetto io sudetto ed infrascritto di Lombardo falegname mi obliigo al sudetto di Vita a mie proprie spese piantare il Teatro con sua ossatura delle quinte del succielo delle medesime, delle antescene e delle apparenze tutte dentro il proscenio per ogni veduta delle opere sudette, come pure piantare li banchi per l'orchestra con suo leggino dinanzi il Teatro, la scala per salirsi sopra detto Teatro, li banchi dritti della Platea con sue spallere per quanto abbisogneranno, e tutti quelli palchi, che s'affitteranno, e quelli ancora di giustizia, oltre li quali mi obliigo piantarne altri quattro a riserba per trovarsi sempre pronti in caso vorranno affittarli; ed anche mi obliigo piantare un balcone di rimpetto al Teatro con sua scala per poterci salire commodamente le donne, e fare un Tavolato dinanzi la porta piccola del magazzino dove si rappresenteranno dette opere, dovendo perciò mettere a mie spese come sopra tutta la legname, chiodi e Mastrie per dette mie obbligazioni; e similmente mi obliigo pagare a mie spese come sopra tutte quelle persone che assistere dovranno sopra il Teatro per tirare le quinte e mettere le vedute. E dall'altra parte io sudetto ed infrascritto di Vita mi obliigo al sudetto di Lombardo a mie proprie spese fare tutti li vestimenti necessarj tanto per li personaggi di dette opere, quanto per quelli dell'intermezzi dovendo essere detti vestimenti pro-

prj e convenienti a simili opere per questa sudetta Città, come pure fare numero sei quinte e proscenio con suoi velari successo, e sue vedute, e tutto quello che si ricercherà di pettura per dette opere, sendo mio obbligo anche mettere a mie spese corde, currole, spago, e tacci, e fare l'intermezzi di ballo e musica, come anche pagare a quelle persone, che dovranno assistere per vestire e pettinare li personaggi, e parimente mi obbligo pagare a mie spese li personaggi sudetti, che reciteranno in dette opere e faranno l'intermezzi.

Ed ogni volta che si farà rappresentanza di dette opere sopra li proventi che vi saranno si dovranno prima pagare la Musica, spese di lumi e soldati che assisteranno e quello che resterà di netto dovrà dividersi, cioè una terza parte sia acquistata a me sudetto di Lombardo, e l'altre due terze parti a me sudetto di Vita.

Sotto l'infrascritti patti e convenzioni, cioè che la persona che dovrà distribuire li biglietti, e ritirarne il denaro, come pure li Musici per l'orchestra dovranno eligersi comunemente da noi sudetti ed infrascritti di Lombardo e Vita dovendo costare l'orchestra di quattro violini, un controbasso e maestro di cappella per il cembalo.

Eppiu ogni volta si rappresenterà l'opera il sudetto di Vita dovrà avere franchi numero duodeci biglietti di gr. 10 per uno, o numero sei di tt. 1 a sua elezione.

Eppiu, che il loero del magazzino locatoci dal Sig. don Antonino Bartoli in vigor di contratto presso gl'atti del Sig. Notar Don Bartolomeo Dajdone sotto li 11 del corrente dovrà pagarsi, cioè una terza parte da sudetto di Lombardo e l'altre due terze parti da me sudetto di Vita di patto.

E finalmente che dandosi principio allo adempimento delle sudette rispettive obbligazioni, se si mancherà poi da qualcuno di noi sudetti ed infrascritti con duolo o sutterfuggio, e senza legettimo impedimento alla sua parte a cui va obbligato, per qual mancanza non potranno farsi le opere sudette, in tal caso quello per cui mancherà sia obbligato pagare all'altro tutte quelle spese che si troverà fatti pella sua obbligazione che adempir deve, e danni ed interessi, che per tal mancanza soffrirà. Come pure non facendosi le dette trenta rappresentanze, cioè dieci per ognuna delle tre opere di sopra espressate, e ciò per dolo di qualcuno di noi, come sopra, in tal caso quello di noi sudetti per causa di cui non potranno adempirsi le dette trenta rappresentanze dovrà pagare, cioè se sarà la mancanza per la causa di me sudetto di Lombardo sia obbligato conforme mi obbligo pagare al sudetto di Vita onze una per ogni mancanza di dette dieci rappresentanze d'ognuna di dette tre opere, e se sarà la mancanza per causa di me sudetto di Vita sia obbligato pagare al sudetto di Lombardo tarì quindici per ogni mancanza di dette dieci rappresentanze d'ogn'una di dette tre opere come sopra e cioè subito terminate le rappresentanze d'ognuna di dette tre opere rispettivamente, e viste le mancanze sudette di patto.

INVITO TEATRALE

PER LA SERA DEI ^{Sette} 25 MARZO A TOTAL BENEFICIO

DELLA PRIMA DONNA ASSOLUTA ENRICHETTA ZANI

IN CUI SI RAPPRESENTERÀ

LA SONNAMBULA

DEL MAESTRO BELLINI

non che il tanto applaudito Terzetto nei Lombardi

Non senza un battito di cuore l'Artista prega per un secondo invito; ma le accoglienze di cui si benignamente è stata onorata da questo rispettabile Pubblico, ed inclita Guarrigione, le fanno cuore a bene sperare che le sue fatiche, se non per quello che vagliano ma pel buon volere da chi partono, avranno quell'esito che solo coloro che hanno coscienza per le arti sanno tributare, quindi nutrendo fiducia di vedere coronati i suoi voti in quest'ultima circostanza ancora, non le resterà che portare scolpiti in suo cuore tali favori, di cui ne serberà eterna riconoscenza.

Con appalto sospeso.

Una locandina teatrale per la rappresentazione della **Sonnambula** nel **Teatro Ferdinando**. La recita di Enrichetta Zani nell'opera belliniana risale al 1853 o '54.

Per il quale di Vita a sue preghiere e compiacenza pello adempimento di tutte le sudette sue rispettive obbligazioni nella maniera di sopra espressa a tutto riferendosi io infrascritto M.ro Marco Paladino Sartore peggio ed in solido col sudetto di Vita mi obbligo al sudetto di Lombardo a pagargli ed adempire tutte le sudette obbligazioni del sudetto di Vita del modo di sopra espresso, e questo sotto quelle obbligazioni e renuncie ed altro simili apporsi in tal pleggerie a stile di publico Notajo.

E non avendo stimato noi sudetti ed infrascritti di Lombardo, Vita e Paladino Fidejussore di tutto l'anzidetto stipularne publico strumento abbiamo fatto il presente Alberano con un altro consimile originale, firmati da noi medesimi alla presenza delli infrascritti Testimonij, uno delli quali resta in potere di me sudetto ed infrascritto di Lombardo, e l'altro in potere di me sudetto ed infrascritto di Vita per poterlo ciascheduno di noi publicare e ridurlo in atto di qualunque publico Notajo in ogni caso di controvenzione e d'inosservanza delle cose promesse, e di ciascheduno di esse, a qual oggetto abbiamo oggi presso gl'atti di detto Signor Not. Dajdone stipulata procura reciproca irrevocabile volendo frattanto che il presente alberano ottenga vigore di publico contratto con tutte le obbligazioni, reali e personali, via esecutiva patto de non opponendo, et ad discursum, renuncie e giuramenti ed altri a stile di publico Notajo, e non altrimenti.

In Trapani oggi li duodeci ottobre 1768.

(AST, Minute del not. Domiziano Adragna, 2^a Ind. 1768-69, atto del 19 giugno 1769).

1772-73

Essendosi convenito tra noi infrascritti Sig. D. Vincenzo Lamia e Sig. Francesco Piccoli di Crema Stato veneto impresario d'una Compagnia di cantarini, ballarini e ballarine di far recitare nel futuro Carnovale, che deve principiare imprescindibilmente il giorno cinque del futuro Dicembre 1772 sino al giorno ventitrè Febrajo 1773, la recita di cinque comedie buffe intitolate *La Cecchina*, *Il ratto della sposa*, *La Sposa fedele*, *L'Impresa d'Opera* e *L'Amante di tutte*, e queste fornite con vestiario proprio, come pure di sei balli con tre coppie di ballarini per intermezzo alle sudette comedie, dovendo pensare al vestiario non solo delle comedie, che dei balli, e provvederle a sue proprie spese l'infrascritto Sig. Piccoli; e ciò colla paga di onze cinquecento cinquanta moneta di questo Regno franchi all'impresario sotto l'infrascritti patti; cioè:

Primieramente che sia obbligato a recitare la sua Compagnia almeno per quaranta recite, cioè otto per ogni comedia, e se piacesse al sopradetto Sig. di Lamia ripartir le recite diversamente, volendone far recitare più d'una, e meno dell'altre sia in sua libertà, obligandosi il Sig. Piccoli a fare eseguire quanto le sarà prescritto dal cennato Sig. Lamia; siccome se oltre le sudette quaranta recite delle sudette cinque comedie si volessero dal Sig. Lamia far recitare alcune volte, o *l'Amore artigiano*, o *l'Ezio* sia

obligato detto Sig. di Piccoli mettere in scena le cennate opere fornendoli pure di decorazioni e vestiario.

Secondo procede di patto, che immediatamente firmato il presente alberano debbano consegnarsi al cennato Sig. Piccoli dal prenommato Sig. D. Vincenzo Lamia onze trecento, che devono compenzarsi colle onze cinquecento cinquanta, ed il rimanente, cioè le onze 250, da ripartirsi per ogni opera, cioè onze cinquanta doppo la prima recita d'ogn'opera; obligandosi il sopradetto Sig. Piccoli far apoca per via di publico Notaro nommeno pelle onze trecento, che riceverà, che pelle onze cinquanta per ogni opera.

Terzo si accorda per patto all'istesso Sig. Piccoli di poter fare il ridotto nell'ultimi quattro giorni di Carnovale, vale a dire Sabato sera venti Febraro, Domenica sera ventuno, Lunedì sera ventidue, e Martedì la sera ventitrè Febraro, correndo a carico dello stesso Sig. Piccoli non meno tutta quella spesa che abbisogna per levare e riporre li banchi della Platea, e rimettere il Teatro nella maniera che se li consegna, dovendo pure correre a conto del Sig. Piccoli l'illuminazione, istrumentisti e tutt'altro che necessita pello adempimento di detto ridotto, e ciò quante volte otterrà l'ordine da' Superiori; ma se mai detto ordine non si potesse ottenere, sia in libertà di detto Sig. Piccoli poter fare quattro recite nei detti quattro giorni per suo conto e profitto.

Quarto procede di patto, che tutte le spese per decorazioni, illuminazioni di Teatro e musica, cioè istrumentisti, dovesse correre a carico del Sig. Lamia, dovendo l'impresario Sig. Piccoli nel numero dei strumentisti dare il suo violincello Amorosetti e violino Gravina franchi di qualsivoglia paga.

Quinto procede anche di patto, che se il Sig. Piccoli volesse cambiare l'Eunuco Gaspare Cammarata di Salemi con altro Eunuco di buona grazia ed abilità sia in sua libertà poter praticare tal cambiamento.

Sesto pure di patto, che se mai nelle quaranta recite, che almeno si dovranno fare, succedesse qualche lutto Reale, o venisse impedita per ordine de' Superiori la recita delle cinque Comedie, o non volendosene accordare il permesso, in tal caso sia obligato il Sig. Piccoli restituire il denaro o in tutto, o in quella parte che entrerà secondo le recite che avrà fatto; come pure si considera per patto che se per qualche accidente di contrasto tra l'impresario Sig. Piccoli colla sua Compagnia non si potessero adempire le quaranta recite fisse, resta obligato il cennato Sig. Piccoli a pagare tutti li danni ed interessi, che verrà a soffrire il Sig. di Lamia, anche in tutti li casi di sopra descritti.

E perciò abbiamo fatto il presente alberano scritto di mano aliena, e sottoscritto di nostro proprio carattere colla sottoscrizione di tre testimonij, avendone fatto due consimili per restarne uno per uno di noi contrahenti, e si obliga il Sig. Piccoli farlo sottoscrivere dalla sua Compagnia, e ciò per cautela del cennato Sig. Lamia, caso mai (Dio liberi) succedesse qualche disgrazia al Sig. Piccoli, e cede le ragioni al sudetto Sig. Lamia, che ha sopra la detta Compagnia. Quale alberano debba valere come se fosse

publica scrittura fatto di mano di publico Notaro con tutte quelle clausole, patti e condizioni solite appondersi in simili contratti obligatorij, costituendoci noi infrascritti di Lamia e Piccoli in virtù del presente inrevocabili Procuratori ad invicem tam coniunctim, qua divisim per poter pubblicare il presente Alberano, il quale dovrà servire al Notaro per assenzo in vim Epistole pella pubblicazione sudetta e per la sopradetta Procura.

Trapani 10 Ottobre 6^a Ind.ne 1772.

Gio. Vincenzo Lamia confermo come sopra, Francesco Piccoli confermo come sopra; Sac. D. Saverio Campaniolo Testimonio fui presente, Sac. D. Michele Grammatico Testimonio fui presente, HD Ambrogio Alberto Riccio B.ne di S. Anna Testimonio fui presente; Gio. Andrea Balzi, Nicola Cecini, D. Giuseppe Angelo Farinelli, Santi Buccianti, Gaspare Cammarata, Felice Masan, Rosa Masan, Maria Anna Pesaili, Luigi Astolfoni, Girolamo Trajna, Girolamo Trajna, e per Giovanna Taliani, Gaetano Gravina, Gaetano Morosetti.

(AST, *Minute* del not. Gaetano Lombardo, 8^a Ind., 1774-75, atto dell'8 aprile 1775).

1837 - 38

Il Sig.r Sindaco invitò il Comitato a dar rapporto sull'esame che gli venne commesso dell'offerta presentata dall'Impresario d'una Compagnia di Musica Don Giovanni Paladini. Corrispondendo all'invito il Comitato manifestò le sue idee sulla materia che fu messa in discussione, e quindi fu presa concordemente la deliberazione di doversi modificare l'offerta del cennato Paladini nel modo che segue:

La Compagnia di Musica dovrà esser composta dagli appresso indicati Soggetti:

Una prima Donna soprano;

Un'altra Donna giovane sia di mezzosoprano o contralto capace in caso di bisogno di sostener le parti di prima attrice;

Da una seconda Donna giovane dovendo migliorare da quelle avute finora;

Un primo Basso superiore in merito a quei che ha cantato nell'ultimo anno Teatrale;

Un secondo Basso che a richiesta potesse agire da Buffo nelli spartiti di tal genere in casocché vorrebbero mettersi in scena;

Un primo Tenore;

Un Generico;

Un ultimaparte;

Il Coro, che non fosse composto di meno di sei individui fra i quali un Basso corista.

L'idoneità di tutti i suddetti professori dovrà riconoscersi dal Direttore de' pubblici spettacoli prima di stabilirsi il contratto diffinitivo dell'impresa.

DECORAZIONE E VESTIARIO

Dovranno eseguirsi in tutto il corso dell'impresa almeno sei scenarj nuovi completi ben dipinti sopra tela, oltre i pezzi riportati che occorreranno, e far ritoccare all'uopo qualcuno di quelli esistenti.

Gli scenarj nuovi dovranno farsi secondo il bisogno, e non già uno per ogni spartito.

Il vestiario dovrà esser sempre decente ed a costume.

ORCHESTRA

Dev'esser composta de' seguenti strumentisti:

Due primi Violini di merito uno per Direttore e l'altro per Concertino;

Tre secondi Violini;

Una viola;

Un violoncello;

Due controbassi;

Due clarini primo e secondo;

Un flauto;

Un trombone;

Due corni da caccia;

Un oboé il quale specificatamente fosse l'attuale strumentista Sig.r Zangara che restando in questa città stipendiato dalla Comune ha dichiarato accontentarsi dell'istesso soldo che si paga a D. Gaspare Chiofalo.

SPARTITI DA METTERSI IN SCENA

La Norma di Bellini

L'Anna Bolena } di Donizetti

La Parisina }

Corradino braccio di ferro di Rossini

La Nina Pazza del siciliano Coppola

Il Venti Agosto del Messinese Aspa.

Da potersi cosiffatti spartiti intersecare con quelli che si son fatti nella passata impresa a richiesta del pubblico.

NOTE ALLA COMPAGNIA

Si approva il pagamento d'onze dugento di dote, e d'onze sei per ogni gala che si verifica nel corso dell'impresa da doversi però corrispondere all'impresario nel modo che segue:

Onze cinquanta in agosto a richiesta;

onze cinquanta all'arrivo della Compagnia completa;

onze cinquanta ne' primi di dicembre;

ed onze cinquanta alla fine, oltre le onze sei per ogni gala.

L'impresa dovrà incominciare nel mese di ottobre, e l'Impresario dovrà avvalersi di tutti gli attuali impiegati del Teatro, i

quali dovranno contentarsi del soldo che han goduto nel passato anno Teatrale.

Il Maestro di Cappella della Comune Sig.r Cascini dovrà assistere da semplice Ispettore nelle prove generali, e dare i suoi rapporti al Direttore degli spettacoli intorno all'andamento della musica e degli spartiti; coll'obbligo ancora di prestarsi a tutte quelle riforme che gli verranno suggerite dal Direttore suddetto; potendo per questo servizio straordinario accordarsi allo stesso quella gratificazione che il Sig.r Intendente giudicherà convenevole a dippiú della dote d'onze dugento che sarà pagata separatamente all'Impresario. Questi dovrà curare che venghino stampati a sue spese i libretti dei drammi da vendersi al pubblico, e che il Teatro, e specialmente il Palco Scenico, fossero in ogni sera bene illuminati.

Finalmente l'offerta del Sig.r Paladino modificata nel seguente modo si terrà presente per l'accettazione e stipola del contratto sino al primo di giugno prossimo venturo, dovendosi in quest'intervallo publicar Manifesti da inserirsi nei Giornali Officiali, in cui saranno specificate le condizioni dell'impresa di sopra stabilita, affinché presentandosi dei vantaggi al Comune sia per scelta dei cantanti e dei spartiti, sia per la musica, per la dote o altro, venga sempre accettata la migliore offerta.

I decurioni Brigiano e Drago, nel mentre si sono uniformati alla presente deliberazione, dissentono solamente nella parte della gratificazione da darsi al Maestro di Cappella, perché il servizio che dovrà prestarsi da lui lo reputano servizio reso al Comune da cui egli è stipendiato.

(ASM, Atti del Decurionato. 1834-38, seduta del 14 marzo 1837).